



VIA E VIAS NEL COLLEGATO AMBIENTALE

◆ *Avv. Federico Peres, B&P Avvocati - professore a contratto di Diritto dell'Ambiente, Facoltà di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, Università di Padova*

Tra le molte disposizioni del recente Collegato Ambientale (legge n. 211/2015) ne troviamo alcune, in materia di Via e di Vis, che meritano un commento. La prima interviene sull'art. 104 d.lg. n. 152/2006 che vieta lo scarico diretto di acque reflue nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. Come noto, la norma prevede eccezioni: per i giacimenti a mare e a terra è, infatti, possibile «autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico» (v. comma 3) ed in caso di reiniezione nelle unità geologiche profonde, il ministero autorizza, a determinate condizioni, anche lo scarico delle acque diretto a mare (v. co. 6).

Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, tale scarico diretto in mare deve (i) avvenire secondo le modalità previste dal D.M. 28.07.1994¹, (ii) avere una concentrazione di oli minerali inferiore a 40 mg/l, (iii) essere preceduto dalla presentazione di un piano di monitoraggio per verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici (art. 104, co. 5 e 7²). Ebbene, la novità introdotta dal Collegato consiste nell'aggiunta del comma 8 bis secondo il quale,

¹ DM. 28.07.1994, (in G.U., 16 agosto, n. 190) «Determinazione delle attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi».

² V. anche Linee Guida Ispra per la redazione del piano di monitoraggio gennaio 2009.

per tali attività sottoposte a Via, le autorizzazioni di cui sopra sono «istruite a livello di progetto esecutivo» e «rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale».

Abbiamo, dunque, da un lato una chiara individuazione della competenza e dall'altro una domanda da porci: l'inciso secondo il quale l'istruttoria deve essere compiuta «a livello di progetto esecutivo» (rimandando alla terminologia in materia di appalti pubblici³, utilizzata anche negli artt. 19 e seguenti del d.lg. 152/2006), si riferisce al grado di dettaglio richiesto oppure a una fase temporale?

La prima interpretazione sembra più corretta per le seguenti ragioni. Sui progetti relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi il proponente trasmette all'Autorità il progetto preliminare ai fini della "verifica di assoggettabilità" e presenta poi la successiva istanza, ai sensi dell'art. 23, allegando il "progetto definitivo". Il "progetto esecutivo" (che nella normativa appalti segue il "definitivo") si pone, dunque, temporalmente al di fuori del provvedimento conclusivo di Via e, proprio per questa ragione, si ritiene che l'inciso "a livello" identifichi il grado di dettaglio e non una fase temporale, atteso peraltro che è lo stesso art. 8 del Collegato a mantenere fermo quanto disposto dall'art. 26, co. 4, del T.U.A. a mente del quale «Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto⁴».

Un'altra novità riguarda l'immersione in mare di materiali di escavo (art. 109, co. 2) e la movimentazione dei fondali marini derivante dalla posa in mare di cavi e condotte (art. 109, co. 5): se

³ Artt. 165-166 e Allegato XXI del d.lg. 163/2006 dove si distingue tra "progetto preliminare", "definitivo" ed "esecutivo".

⁴ Disposizione analoga è prevista, ad esempio, anche in materia di riutilizzo dei materiali di scavo (d.m. 161/2012 art. 5 co. 1).

“ I PROGETTI DI COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI ”

facenti parte di interventi assoggettati a Via, le autorizzazioni all'immersione ed alla movimentazione sono rilasciate dalla stessa autorità competente all'adozione del provvedimento conclusivo della procedura di VIA⁵.

Al di fuori di questi casi la competenza resta regionale, ad eccezione di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale (nel quale caso la competenza è ministeriale, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti). Sempre in questo contesto l'art. 8, co. 2, modifica il punto 4-bis dell'allegato 2 alla Parte Seconda (relativo ai progetti di competenza statale ai fini del procedimento di Via) del T.U.A. eliminando le parole «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata con tracciato di lunghezza superiore a 40 km, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale⁶» e la disciplina così modificata sarà applicabile anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge 221/2015.

L'ultima novità - sulla quale si era iniziato a ragionare nel 2014, nell'ambito della legge Sbocca Italia - è contenuta nell'art. 9 e introduce l'obbligo di predisporre una valutazione di impatto sanitario (Vis) da parte del soggetto proponente, limitatamente alle opere di cui al punto 1)⁷ e

⁵ V. nuovo comma 5 bis introdotto dall'art. 8 comma 1 lett. b) del Collegato.

⁶ Continuano ad essere di competenza statale i progetti relativi a «elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km».

⁷ Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500



ad alcune opere di cui al punto 2)⁸ dell'Allegato 2. La VIS dovrà essere redatta in conformità alle linee guida dell'Iss e andrà inserita nel provvedimento che conclude il procedimento di Via.

Si ricorda che la valutazione d'impatto sanitario - definita come «una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una popolazione di una politica, piano o progetto e la distribuzione di tali effetti all'interno della popolazione⁹» - è una procedura concepita da tempo a livello europeo e internazionale¹⁰, ma

della quale il nostro Paese aveva avuto esperienze solo locali¹¹.

tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi e terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

8 Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW.

9 Questa la definizione di VIS della Risoluzione del WORLD HEALTH ASSEMBLY.

10 Nonostante la centralità della Vis sia stata evidenziata per la prima volta già nel 1982 con la risoluzione del WORLD HEALTH ASSEMBLY (che ha introdotto le basi per il futuro sviluppo dell'Health Impact Assessment), la normativa

comunitaria ha valorizzato in prima battuta la Via (con la Direttiva 85/337/CE, "Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati", modificata dalla Direttiva 97/11/CEE) come strumento principe della politica ambientale dell'allora Comunità Europea. Solo in un secondo momento la Vis ha assunto un'importanza autonoma e specifica, a partire dall'art. 129 del Trattato di Maastricht del 1992 (e successive evoluzioni) fino ad arrivare al Piano Strategico Europeo 2001-2006, con cui viene formalmente adottata la Vis quale strumento per assicurare la tutela della salute dell'uomo nell'ambito della programmazione strategica delle politiche comunitarie.

11 Cfr., ad esempio, LR. Toscana n. 1/2005, che ha introdotto il concetto di valutazione degli effetti sulla salute umana e della cumulatività degli impatti; LR. Abruzzo n. 2/2008 successivamente modificata dalla LR. n. 32 del 18.12.2009, che ha introdotto la valutazione del rischio sanitario determinato da fonti di inquinamento ambientale e ha disposto la predisposizione di linee guida; LR. Puglia n. 21/2012 e 231/2012 prevedono verifiche successive alla fase di rilascio della autorizzazione, volte a monitorare specifici impatti delle attività sulla salute; LR. Marche n. 1/2015 che è intervenuta nelle attribuzioni di competenza in tema di Via obbligando le amministrazioni locali ad esprimersi sui



Asla, Associazione degli studi legali associati, riunisce tutti gli studi legali che, riconoscendosi nella formula associata per l'esercizio della propria attività, desiderano confrontarsi sulle problematiche comuni, discutere e proporre modelli organizzativi innovativi. Asla lavora per l'affermazione di nuovi modelli organizzativi e per la modernizzazione degli studi legali che adottano la forma societaria o associativa per l'esercizio dell'attività. L'Associazione crede nei giovani e nel futuro della professione, se esercitata in modo moderno e di qualità. Per questo investe molte risorse nella formazione degli avvocati e dei praticanti, affianca i giovani più meritevoli con borse di studio e contributi, svolge attività di ricerca e propone condizioni di lavoro e di assistenza integrativa molto vantaggiose per i professionisti degli studi associati.

Con questa modifica la Vis entra nel procedimento di Via quale strumento autonomo applicabile ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore del Collegato. Al riguardo si segnala che recentemente Ispra ha pubblicato le Linee Guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (Vias)¹² nelle procedure di autorizzazione ambientale (Vas, Via e Aia) approvate con delibera del Consiglio federale del 22 aprile 2015¹³. Le linee guida indicano due me-

potenziali impatti sulla salute nel corso di ogni procedura di Via.

12 La Valutazione Integrata d'Impatto Ambientale e Sanitario (Vias) viene definita come la «combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute e la distribuzione di tali effetti all'interno della popolazione nell'ambito delle procedure correnti di valutazione in campo ambientale». Secondo le linee guida, la VIAS si sono come "strumento integrativo" dei procedimenti di Via e Vas, e si pone come metodo di studio integrato tra ambiente e salute.

13 <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/linee-guida-per-la-valutazione-integrata-di->

todi - tra i più diffusi nella prassi scientifica internazionale - per valutare gli impatti sulla salute: (1) Risk Assessment (RA) che calcola il rischio di verificazione delle conseguenze lesive correlando i dati tossicologici con il livello di esposizione e (2) Health Impact Assessment (Hia) che valuta la presenza o meno di un rapporto di correlazione tra esposizione e concentrazione di eventi sanitari nella popolazione di riferimento.

impatto-ambientale-e-sanitario-vias-nelle-procedure-di-autorizzazione-ambientale-vas-via-e-aia